



Sentenza 72/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Paola BRIGUORI Consigliere

Oriella MARTORANA Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere – relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60781 del ruolo generale, promosso da:

xx, nato a xx (c.f. xx), e ivi residente in via xx, rappresentato e difeso,

giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Bonaiuti (c.f.

BNTPLA66B05C745M – p.e.c.

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Susanna

Chiabotto (c.f. CHBSNN64S45L219T – p.e.c.

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso il loro studio a Roma, in via Riccardo Grazioli Lante

n. 16,

- appellante -

	contro	
	l'ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.	
	(C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i> ,	
	con sede a Roma, in via Ciriaco De Mita n. 21,	
	- appellato -	
	per la riforma	
	della sentenza n. 247/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per	
	la Puglia, depositata il 24 marzo 2022.	
	Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, tenutasi con l'assistenza del	
	segretario d'udienza dott.ssa Alessia Spirito, nessuno è comparso per	
	parte appellante e per l'appellato I.N.P.S.	
	Esaminati l'atto di appello e gli ulteriori atti e documenti del fascicolo	
	di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione in appello, depositato l'11 maggio 2023, il sig.	
	xx, con l'assistenza degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto,	
	ha impugnato la sentenza n. 247/2022 della Sezione giurisdizionale	
	regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la	
	Puglia chiedendone la riforma perché ritenuta erronea e, pertanto, ha	
	rassegnato le seguenti conclusioni:	
	- <i>"Piaccia all'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di</i>	
	<i>appello, contrariis reiectis, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, accoglierlo</i>	
	<i>per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, riconoscere il diritto</i>	
	2	

	<i>vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti</i>	
	<i>al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia</i>	
	<i>contabile.</i>	
	<i>- In subordine si chiede la riforma della sentenza in punto di regolamentazione</i>	
	<i>delle spese processuali ovvero del punto relativo alla condanna alle spese con</i>	
	<i>compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, comunque, con</i>	
	<i>riduzione significativa del relativo importo. (...)”.</i>	
	1.1. L'appello in esame è affidato a due motivi di censura così rubricati:	
	<i>“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art.99 del DPR</i>	
	<i>1092/1973, dell'art. 13, D. Lgs. 503/1992 in combinato disposto con l'art. 15</i>	
	<i>della L. 724/1994, dell'art. 1 commi 13 e 20 e dell'art. 2 della L. 335/1995,</i>	
	<i>mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio</i>	
	<i>nei presupposti.”;</i>	
	<i>“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del</i>	
	<i>c.g.c.”.</i>	
	2. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 fissata per la discussione	
	della causa, constatata l'assenza del difensore di parte appellante, il	
	Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 196, primo periodo, c.g.c., ha	
	disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del	
	15 aprile 2026.	
	3. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, preso atto dell'assenza del	
	difensore di parte appellante e della mancata costituzione nel presente	
	grado di giudizio dell'appellato I.N.P.S., la causa è stata trattenuta in	
	decisione.	
	Considerato in	
	3	

	DIRITTO	
	L'appello va dichiarato improcedibile.	
	1. Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.	
	2. Ai sensi dell'art. 196 c.g.c. <i>“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”.</i>	
	2.1. Nel caso che occupa, il difensore dell'appellante non è comparso né all'originaria udienza pubblica di discussione della causa, fissata per il 21 gennaio 2026, né alla nuova udienza pubblica del 15 aprile 2026 cui la causa era stata rinviata, di tal ch�, ai sensi della dianzi trascritta disposizione del c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.	
	3. Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'I.N.P.S. e la natura in rito della presente pronuncia.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello r.g.n. 60781 proposto dal sig. xx, sopra generalizzato, e per l'effetto conferma la sentenza n. 247/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 24 marzo 2022.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	4	

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

Tammaro Maiello

Depositata in Segreteria il 20/04/2026

IL DIRIGENTE